

LA CIRCOLARE N. 2/E DELL'8 MARZO 2017- 08 MARZO 2017 ORE 21:26

Rottamazione cartelle: in chiaro procedura e carichi definibili

Arrivano i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate in ordine alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione. L'Agenzia li ha forniti con la circolare n. 2/E dell'8 marzo, pubblicata nel proprio sito istituzionale. Viene ribadito che i termini di presentazione della richiesta di rottamazione scadono il prossimo 31 marzo e che la stessa può essere presentata solo in relazione alle somme che sono state affidate tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2016.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato l'8 marzo, nel proprio sito istituzionale, la Circolare n. 2/E.

La Circolare contiene diversi chiarimenti in ordine alla delicata tematica della **definizione agevolata** dei carichi affidati all'agente della riscossione, meglio conosciuta come **"rottamazione"**.

L'Agenzia mette in evidenza che il prossimo **31 marzo** scadono i **termini** per la presentazione della richiesta di accesso al predetto istituto, che consente di beneficiare di una consistente riduzione delle somme da pagare. Vengono infatti eliminati interessi di mora e sanzioni e rimangono da versare solamente le somme relative a:

- capitale;
- interessi;
- spese sostenute per le procedure di recupero del credito;
- aggio dovuto agli agenti della riscossione.

Di seguito un breve riepilogo dei vari chiarimenti forniti.

Carichi definibili con la rottamazione

I carichi oggetto di definizione possono essere unicamente quelli affidati agli agenti della riscossione tra il **1° gennaio 2000** e il **31 dicembre 2016**.

A tal proposito **non assume alcuna rilevanza** la data di avvenuta **notifica** della cartella di pagamento.

Possono rientrare nella definizione anche i carichi che contengono solamente sanzioni, a patto che si tratti di sanzioni di carattere amministrativo-tributarie.

Cosa definire

Il soggetto istante ha la **possibilità di scegliere** quali carichi affidati far rientrare nella definizione agevolata.

Non è pertanto obbligato a "rottamare" tutti i carichi affidati che riguardano la sua posizione.

Procedura perfezionata

Ai fini del perfezionamento della procedura è necessario che il contribuente paghi **per intero** e

alle **scadenze previste** le rate ovvero l'unica rata stabilita nell'ambito della procedura di rottamazione.

Diversamente la definizione agevolata perde di efficacia e gli eventuali versamenti effettuati vengono acquisiti unicamente a titolo **di acconto** di tutte le somme da versare.

Carichi che sono oggetto di giudizio

Come opportunamente evidenziato nella circolare suddetta, anche i carichi oggetto di **contenzioso** possono essere **definiti**.

Con la presentazione dell'istanza di rottamazione il soggetto debitore si **impegna a rinunciare** ai giudizi che hanno ad oggetti i carichi definibili.

Tuttavia tale impegno **non** corrisponde affatto alla **rinuncia al ricorso** di cui all'art. 44 del D.Lgs. n. 546/1992.

L'estinzione del giudizio per **cessazione della materia del contendere** avviene solamente nel caso in cui il carico definito efficacemente (tramite il **pagamento integrale** di quanto dovuto per la definizione agevolata) riguardi l'**intera pretesa** oggetto della controversia.

A cura della Redazione